



35467/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione II penale

Udienza in camera di  
consiglio del 14/05/2013  
Sentenza n. 1128/2013  
Reg. gen. n.003728/2013

Composta dagli Ill.mi. Signori Magistrati:

dott. Secondo Libero Carmenini	Presidente
dott. Enzo Iannelli	Consigliere
dott. Domenico Gallo	Consigliere
dott. Alberto Macchia	Consigliere
dott. Adriano Iasillo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 18/07/2012, nei confronti dell'indagato (n. il

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Osserva:

Con ordinanza del 29/06/2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di Tagliatela Salvatore, indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A: art. 416 bis - commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - c.p.) ed estorsione continuata aggravata e in concorso (capo C: artt. 110, 81 cpv. 629, commi 1 e 2, c.p. e 7 L. 203/91).

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 18/07/2012, annullò - per carenza dei gravi indizi - l'ordinanza di cui sopra in relazione al solo capo A (associazione a delinquere di stampo mafioso) disponendo l'immediata scarcerazione formale dell'indagato per tale reato; confermò, invece, l'ordinanza di cui sopra in relazione al capo C (estorsione aggravata anche dall'art. 7 L. 203/91).

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione che non tiene conto: di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, di quanto emerge dalle intercettazioni e di quanto deciso sull'esistenza dell'associazione di cui al capo A dallo stesso Tribunale - per altre posizioni - e da altre autorità Giudiziarie.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

#### **motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Infatti la motivazione del Tribunale è in molti punti apodittica e non tiene conto di tutte le emergenze processuali. In primo luogo, il Tribunale non tiene conto che - come emerge dal capo di imputazione e dall'ordinanza del G.I.P. - non si contesta all'indagato di appartenere ad un nuovo clan camorristico (si veda in proposito le pagine 4 e 6 dell'impugnata ordinanza, ove le dichiarazioni dei collaboratori vengono lette con riferimento proprio a tale assunto), ma di far parte del clan che poco a poco si è

riorganizzato ed è tornato operativo grazie anche al contributo di soggetti provenienti da Acerra, alcuni dei quali storicamente vicini proprio a

Il P.M. sottolinea, sul punto, che le estorsioni commesse sul territorio (parte contestate anche in altri procedimenti la cui sussistenza è stata accertata con sentenze di merito richiamate nell'ordinanza del G.I.P.) sono state effettuate spendendo il nome del clan . Il ricorrente evidenzia che anche l'attuale indagato (per il quale lo stesso Tribunale riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'estorsione aggravata anche dall'art. 7 della L. 203/1991 di cui al capo C della rubrica) è stato riconosciuto colpevole di estorsioni aggravate commesse in nome del clan Nino dal Tribunale di Nola con sentenza del 25.05.2012 (inserita nell'ordinanza a pagina 80). Sul punto il P.M. richiama, correttamente, un principio di questa Corte – condiviso dal Collegio – nel quale si afferma che in tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati (Sez. 6, Sentenza n. 47048 del 10/11/2009 Cc. - dep. 10/12/2009 - Rv. 245448).

Inoltre, il Tribunale non tiene conto di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Emblematico, in tal senso, è quanto viene riportato dal Tribunale (a pagina 4 dell'impugnata ordinanza) a proposito delle dichiarazioni del (solo quelle del 26.10.2011) e quanto, invece, viene riportato del nell'ordinanza del 23.07.2012 dello stesso Tribunale di Napoli sull'istanza di riesame presentata da (ordinanza allegata al ricorso; in tale ordinanza si riconosce, invece, la sussistenza del reato associativo di cui al capo A; le dichiarazioni del prese in considerazione in tale ordinanza sono: del 26.10.2011 da pag. 7 a pag 8; del 17.11.2011 da pag. 9 a pag 11; del 25.01.2012 da pag. 11 a pag 12). Quindi il Tribunale dovrà tener conto di tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori e in particolare da e così come ha, d'altronde, già fatto lo stesso Tribunale per le richieste di riesame di del 23.07.2012 (già citata) e di el 24.07.2012 (anch'essa allegata al

ricorso e nella quale si riconosce la sussistenza del reato associativo di cui al capo A).

Generica è anche la motivazione con la quale si ritengono ininfluenti le intercettazioni, che non sono state lette in relazione alla commissione dei vari reati fine (estorsioni aggravate dall'art. 7 L. 203/91) posti in essere da chi – come l'attuale indagato - nello stesso periodo colloquiava e prendeva appuntamenti con gli altri coindagati.

Infine, il Tribunale dovrà risolvere la contraddizione relativa alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ che a pagina 6 – con motivazione generica e non esaustiva – non viene preso in considerazione per quanto riguarda la sussistenza dell'associazione del capo A e viene, invece, ampiamente creduto a pagina 7 per quanto riguarda l'estorsione di cui al capo C.


Da quanto sopra consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli che si atterrà ai suddetti principi.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deliberato in camera di consiglio, il 14/05/2013.

Il Consigliere estensore  
Dottor Adriano Iasillo



Il Presidente  
Dottor Secondo Libero Carmenini

